




Seminario tecnico **Rifiuti – Aggiornamento Normativo.**

Mercoledì 28 ottobre 2020

Claudia Silvestro – Camilla Todone – Alessandra Tonelli



indice



DEPOSITO
TEMPORANEO
DEI RIFIUTI

- Quali sono le novità?
- Le regole tecniche non cambiano, cambia il contesto.



DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti



DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

DEPOSITO TEMPORANEO – regole tecniche

- a) Se i rifiuti contengono POPs attuare regolamento (CE) 850/2004
- c) i rifiuti sono raggruppati per **categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il **deposito delle sostanze pericolose in essi contenute**;
- d) rispetto delle norme che disciplinano **l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose**.



DEPOSITO TEMPORANEO – regole tecniche

- B) I rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative (scelta che non deve essere comunicata a nessuno):

criterio temporale: i rifiuti sono avviati a smaltimento/recupero almeno **ogni tre mesi** indipendentemente dalla quantità

criterio quantitativo: i rifiuti sono avviati a smaltimento/recupero quando il quantitativo raggiunga **complessivamente i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi**. In ogni caso la durata del deposito temporaneo non può superare la durata di un anno.



Responsabilità nella gestione dei rifiuti

- ▶ La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti **è esclusa** nei seguenti casi:
 - ▶ a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - ▶ b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento **a condizione che il detentore abbia ricevuto IV copia del FIR entro tre mesi dal conferimento o entro sei mesi in caso di spedizione transfrontaliera.**
- ▶ Qualora il FIR o l'Allegato VII non siano stati ricevuti è necessario effettuare una segnalazione alla Regione.



Responsabilità nella gestione dei rifiuti

- In caso di avvio dei rifiuti ad operazioni D13, D14 e D15, oltre al FIR è necessario ricevere **un'attestazione di avvenuto smaltimento.**
 - D13 Raggruppamento preliminare
 - D14 Ricondizionamento preliminare
 - D15 Deposito preliminare
- c.d. «quinta copia»
- DPR 445/2000, ART. 47
- Fino all'operatività del registro elettronico



REGISTRO DI CARICO E SCARICO

- ▶ COSA CAMBIA?
- ▶ Cambiano i soggetti esonerati.
- ▶ I tempi di conservazione e di registrazione
- ▶ Si evidenziano molti casi particolari.
- ▶ Si chiariscono alcuni dubbi storici.



REGISTRO DI CARICO E SCARICO Soggetti Obbligati

- ▶ I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale
- ▶ I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- ▶ Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
- ▶ I Consorzi ed i sistemi riconosciuti per recupero e riciclaggio di imballaggi e altre categorie di rifiuti



REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Soggetti Obbligati

Le imprese ed enti che
producono rifiuti pericolosi

Le imprese ed enti che
producono rifiuti non pericolosi
(con + di 10 dipendenti)

derivanti da **lavorazioni
artigianali ***

derivanti da **lavorazioni
industriali***

derivanti da **operazioni di
recupero/smaltimento di rifiuti,**
compresi i

- Fanghi di potabilizzazione delle acque e altri trattamenti delle acque
- Rifiuti da abbattimento fumi
- Rifiuti da fosse settiche
- Rifiuti da reti fognarie

* Diversi da quelli urbani



REGISTRO:
DOVE SI
CONSERVA?

➤ **REGOLA GENERALE**

- Presso il luogo di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento
- Per i trasportatori: presso la sede operativa



REGISTRO: DOVE SI CONSERVA?

- **Il registro è reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo**
- 



REGISTRO: DOVE SI CONSERVA?

- **CASI PARTICOLARI /1**

- Per i rifiuti derivanti da

- Manutenzione infrastrutture

- Manutenzione infrastrutture a rete

- Manutenzione impianti per l'erogazione di forniture di servizi di interesse pubblico

- I registri si conservano nel luogo di produzione (sede del cantiere o sede del Gestore o luogo di concentrazione del materiale).

- *NOTA: Manutenzione effettuata dal Gestore o tramite terzi.*



REGISTRO: DOVE SI CONSERVA?

- **CASI PARTICOLARI /2 (?)**

- Per i rifiuti derivanti da

- Manutenzione infrastrutture a rete
- Manutenzione impianti ad esse connessi

- I registri si conservano presso la sede di coordinamento del Gestore o altro centro equivalente **previa comunicazione ad ARPA** o al Registro Elettronico.



REGISTRO: DOVE SI CONSERVA?

- ▶ **CASI PARTICOLARI /3**

- ▶ Per gli impianti **non presidiati o dismessi** i registri si conservano presso la **sede legale** del gestore dell'impianto.



REGISTRO:
QUANTO SI
CONSERVA?

PER LE DISCARICHE: PER
SEMPRE, CONSEGNATO ALL'AUTORITÀ CHE
HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE

PER TUTTI GLI ALTRI
SOGGETTI: **PER TRE ANNI**
DALL'ULTIMA REGISTRAZIONE

TEMPI DI ANNOTAZIONE SU REGISTRO

Chi?	Entro quando?
Produttori iniziali	10 giorni dalla produzione e 10 giorni dallo scarico
Soggetti che effettuano raccolta e trasporto	<u>10 giorni</u> dalla data di consegna all'impianto di destino
Commercianti, intermediari, Consorzi	10 giorni dalla data di consegna all'impianto di destino
Soggetti che effettuano recupero /smaltimento	2 giorni dalla presa in carico

NB: I «GIORNI» SONO LAVORATIVI

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Soggetti Esonerati

- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc con un volume d'affari di euro 8.000/anno.
- Le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi con non hanno più di 10 dipendenti
- Gestori di Centri di Raccolta per i soli rifiuti non pericolosi



REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Casi particolari /1

➤ **CONSORZI**

- 1) I Consorzi per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi possono usare al posto del registro i documenti contabili

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Casi particolari /2

- 2) I seguenti soggetti
 - Barbieri e parrucchieri
 - Istituti di bellezza
 - Fornitori di servizi di manicure e pedicure
 - Tatuatori e piercing
 - non organizzati in forma di enti e imprese produttori di pericolosi
- Tengono il registro di carico per i pericolosi (compreso EER 180103* siringhe ed aghi ed oggetti taglienti)
 - A. Conservando per tre anni i FIR
 - B. Conservando per tre anni il documento di conferimento rilasciato dal gestore del servizio di raccolta.
- Tali soggetti devono compilare e trasmettere il MUD.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Casi particolari /3

➤ «PICCOLI PRODUTTORI»

➤ 3) I soggetti che non producono annualmente più di

- 20 ton di rifiuti non pericolosi
- 4 ton di rifiuti pericolosi

➤ Possono tenere i registri di carico e scarico tramite le associazioni di categoria.

➤ Annotazione mensile dei dati

➤ Immediatamente disponibile presso il luogo di produzione o copia dei dati inseriti.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Casi particolari /4

- **ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI**
- 4) I gestori di rifiuti
 - ferrosi
 - non ferrosi
- Possono adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite l'uso dei registri IVA



REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Casi particolari /5

- **CDR**
- 5) I gestori di Centri di Raccolta per i rifiuti **pericolosi**
- possono annotare il carico e lo scarico contestualmente all'uscita dei CDR
- In maniera cumulativa per ciascun EER



FORMULARIO DI TRASPORTO

- ▶ Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da un formulario di identificazione i cui contenuti sono:
 - ▶ a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - ▶ b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - ▶ c) impianto di destinazione;
 - ▶ d) data e percorso dell'istradamento;
 - ▶ e) nome ed indirizzo del destinatario.



FORMULARIO DI TRASPORTO

- In attesa del Registro elettronico ci sono due alternative:
 1. Utilizzo del FIR secondo DM 145/1998 in quattro copie vidimate presso le CCIAA in forma gratuita
 - Una al produttore
 - Tre raggiungono l'impianto di destino
 - Una al destinatario
 - Due al trasportatore che ne trattiene una per sé e fa pervenire la quarta al produttore/detentore.

Conservati per tre anni.



QUARTA COPIA

- ▶ Entro tre mesi deve essere recapitata al produttore /detentore
- ▶ La trasmissione può avvenire **anche attraverso posta elettronica certificata**
- ▶ In questo caso la «quarta copia cartacea» **deve essere comunque conservata** dal trasportatore o deve essere trasmessa successivamente al produttore



FORMULARIO DI TRASPORTO

- In attesa del Registro elettronico ci sono due alternative:
- 2. «Format esemplare» scaricato da App delle Camere di Commercio (conforme al DM145/1998) con apposizione codice univoco fornito dalla stessa applicazione delle Camere di Commercio
 - 1. Due originali (uno produttore, uno al destinatario)
 - 2. Al trasportatore fotocopia al trasportatore
 - 3. Fotocopia come «ex quarta copia» al produttore

Conservati per tre anni



REGOLE TECNICHE PER IL TRASPORTO

- ▶ Imballaggi ed etichette secondo norma vigente
- ▶ **Soste tecniche**: se superano le 72 (esclusi i giorni interdetti alla circolazione) e non sono dettate da esigenze di trasporto sono considerate attività di stoccaggio (**soggette ad autorizzazione**).
- ▶ **Microraccolta**: deve completarsi entro 48 ore, tracciamento dettagliato di tappe intermedie e variazioni percorso



TRASPORTI NON SOGGETTI A FIR

1. Trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuati dal produttore
2. Trasporti effettuati dal gestore del servizio pubblico
3. Trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario.
4. Trasporti di rifiuti da attività agricole, agro- industriali, della silvicoltura al CDR o al circuito organizzato



OCCASIONALE E SALTURARIO

1. Effettuato dal produttore
2. Rifiuti non pericolosi
3. Al massimo cinque volte all'anno
4. Al massimo 30 litri o 30 chilogrammi per volta

RESPONSABILITÀ



Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nelle parti di competenza



Il trasportatore – **fatta salva la comune diligenza** – non è responsabile per quanto indicato dal produttore e per le incongruenze tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura.



FIR SOSTITUITO DA....

- Nei trasporti transfrontalieri il FIR è sostituito dai documenti del REG 1013/2006
- Documento commerciale Reg 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale sostituisce il FIR



FIR
SOSTITUISCE...

- ▶ Il documento di trasporto per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura



NO FIR

- ▶ Per la movimentazione di rifiuti all'interno delle aree private

- ▶ Per la movimentazione di rifiuti all'interno dei fondi della medesima **azienda agricola**:
 - ▶ Ok percorsi su strada
 - ▶ Distanza < 15 km
 - ▶ Finalizzata al raggiungimento deposito temporaneo (elementi oggettivi ed univoci)



NO FIR

- ▶ Per la movimentazione di rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo cc 2135 dai propri fondi al sito della **cooperativa agricola**:
 - ▶ Finalizzata al raggiungimento deposito temporaneo

MANUTENZIONE

- ATTIVITÀ SANITARIA DOMICILIARE
 - PICCOLE MANUTENZIONI EDILI
 - MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
-
- Ridefinite e «meglio» precisate le condizioni, dopo abrogazione art.266 comma 4.



ATTIVITÀ SANITARIA DOMICILIARE

- ▶ I rifiuti da attività sanitaria domiciliare **si considerano prodotti presso la sede del soggetto che svolge l'attività.**
- ▶ E ciò ai fini:
 - ▶ Del trasporto
 - ▶ Del deposito temporaneo
- ▶ NO FIR da luogo dell'intervento a sede
- ▶ No iscrizione all'ALBO Gestori Ambientali

MANUTENZIONE E PICCOLI INTERVENTI EDILI

- ▶ I rifiuti da attività di **manutenzione** e da **piccoli interventi edili** si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- ▶ Per piccole quantità, ciòè quando non è giustificato l'allestimento di un deposito nel luogo dove si svolge l'attività, al posto del FIR si può usare DDT.
- ▶ DDT con le seguenti informazioni:
 - ▶ Luogo di produzione
 - ▶ Tipologia di materiali e quantità (numero di colli o stima del peso)
 - ▶ Luogo di destinazione
- ▶ ???? iscrizione all'ALBO Gestori Ambientali ????

VALE ANCHE PER ATTIVITÀ DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE



MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

- ▶ ANALOGAMENTE AL CASO PRECEDENTE
- ▶ Dal luogo di effettiva produzione alla sede del Gestore/luogo di concentramento
- ▶ DDT con le seguenti informazioni:
 - ▶ Luogo di produzione
 - ▶ Tipologia di materiali e quantità (numero di colli o stima del peso)
 - ▶ Luogo di destinazione

DIFFERENZA: in questo caso viene esplicitamente mantenuta la possibilità di «valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili».

- 
- 
- TRASPORTO INTERMODALE
 - VEICOLI FUORI USO
 - RAEE